

CAMERA DEI DEPUTATI N. 967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **COVELLI, CUTTITTA e LAURO ACHILLE**

Presentata il 13 febbraio 1964

Modifica alla legge 24 aprile 1950, n. 390, per il riconoscimento delle campagne di guerra agli ex prigionieri di guerra.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella passata legislatura la questione che ora sottoponiamo al vostro esame formò oggetto di una nostra analoga proposta di legge (stampato n. 1211), che non giunse a conclusione per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Essa però è sempre attuale e richiede quindi una sollecita soluzione in sede legislativa per venire incontro alle legittime istanze di numerosi ex prigionieri di guerra, ingiustamente esclusi dal riconoscimento delle campagne di guerra per il periodo trascorso in prigionia dopo l'8 settembre 1943.

Infatti la legge 24 aprile 1950, n. 390, ha stabilito con l'articolo 5 che «ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943 che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania ed in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze Armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra».

Per effetto di detta legge, così com'è stata imperfettamente formulata, sono rimasti esclusi dal computo delle campagne di guerra, i prigionieri di guerra fatti dalle Forze Armate

operanti della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovietica e degli altri Stati dello stesso raggruppamento beligerante.

Tale norma si manifesta parziale ed ingiusta perchè i prigionieri di guerra, qualunque sia la località della cattura e della detenzione, devono avere tutti lo stesso trattamento quando siano stati riconosciuti esenti da addebiti per il comportamento da essi tenuto ed indipendentemente dal fatto che abbiano o meno cooperato con la Potenza alleata detentrica.

Nessuna differenziazione può essere fatta fra i periodi di prigionia trascorsi fino all'8 settembre 1943 e quelli successivi, in quanto sotto l'aspetto giuridico (convenzioni internazionali preesistenti) la condizione di prigionia è identica per tutti; di conseguenza sussiste per tutti il diritto alla valutazione del periodo trascorso in prigionia e quindi al computo delle campagne di guerra.

Per porre rimedio alla situazione si rende necessario correggere la ingiusta disposizione; a tale scopo abbiamo compilato la presente proposta di legge, che, vogliamo sperare, otterrà il vostro pieno e sollecito consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il riconoscimento dell'intero periodo di prigionia è riconosciuto valido per il computo delle campagne di guerra per tutti i militari o militarizzati incorsi in prigionia di guerra durante la campagna 1940-1945, sempre che essi abbiano all'atto del rimpatrio avuto il giudizio favorevole delle apposite Commissioni di interrogatorio, ed indipendentemente dalla Potenza detentrici, o dalla loro dichiarazione di cooperazione o di non cooperazione con le Potenze alleate dopo la data dell'8 settembre 1943.

ART. 2.

Le disposizioni della legge 24 aprile 1950, n. 390, e tutte le altre disposizioni che fossero in contrasto con la norma dell'articolo precedente sono abrogate dal momento della entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.